



PTOF – 2025/2028

Allegato n.7

Regolamento VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE



Art. 1- INDICAZIONI GENERALI

Le visite guidate, i viaggi d'istruzione e i viaggi connessi ad attività sportive (d'ora in avanti denominati viaggi) rientrano, per le loro finalità, tra le attività formative della scuola e devono essere perciò inseriti nella programmazione didattica dei singoli consigli di classe.

Le visite guidate, i viaggi di istruzione, le lezioni fuori sede e gli scambi sono regolati negli aspetti generali dalla normativa vigente, negli aspetti particolari dal presente regolamento.

I viaggi sono autorizzati dal Consiglio di Istituto sulla base di un piano generale approvato dal Collegio dei docenti, su proposta dei Consigli di classe.

Art. 2 - PREDISPOSIZIONE PIANO ANNUALE

Il Collegio Docenti, su proposta dei singoli consigli di classe, approva, di norma entro il mese di novembre, i progetti di viaggio che devono tutti avere rilevanza culturale, didattica e formativa. I singoli consigli di classe, nel formulare la proposta di viaggio, propongono almeno un docente accompagnatore che si dichiara a tal fine disponibile, e che potrà, a discrezione del Dirigente Scolastico, essere destinatario di ordine di servizio per l'accompagnamento degli alunni.

I viaggi di istruzione, salvo casi specifici legati alla peculiarità del progetto (scambi, visite in ambienti naturalistici o presso enti istituzionali, stage lavorativi e linguistici) devono svolgersi nell'arco di una stessa settimana proposta annualmente dal Collegio dei Docenti e approvata dal Consiglio d'Istituto.

Per razionalizzare l'organizzazione e contrarre la spesa per le visite didattiche, all'inizio dell'anno scolastico verrà predisposto il piano delle visite di durata giornaliera e plurigiornaliera da effettuarsi in pullman, e, tramite idoneo procedimento di selezione, verrà individuato il fornitore dei servizi di trasporto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'istituto, specificando il costo del singolo viaggio per tipologia di trasporto, distanza della destinazione, disponibilità di posti.

Per la valutazione delle offerte inerenti i viaggi di istruzione e per la selezione del fornitore unico dei servizi di trasporto in autobus il Dirigente Scolastico nominerà idonea commissione composta da un rappresentante scelto all'interno di ciascuna delle componenti presenti in consiglio di istituto (alunni solo se maggiorenni).

Al fine di evitare aggravio di spesa per le famiglie degli studenti partecipanti, le imprese partecipanti alle gare per la fornitura dei servizi turistici relativi ai viaggi di istruzione dovranno indicare in offerta tecnica anche il costo di idonea polizza assicurativa per la copertura del costo da mancata partecipazione degli studenti al viaggio per gravi motivi di salute o famiglia debitamente autocertificati.

Il Dirigente Scolastico potrà in ogni caso autorizzare, a sua discrezione, l'organizzazione di visite didattiche della durata di una sola giornata anche se inizialmente non previste nel piano annuale, e di viaggi di istruzione finalizzati alla partecipazione ad iniziative a carattere nazionale non previste



e non prevedibili all'epoca della predisposizione del piano, purché debitamente deliberati dai consigli di classe.

Art. 3 - PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI VIAGGIO

Il docente referente per i viaggi di istruzione viene annualmente nominato dal Dirigente Scolastico, su proposta del Collegio Docenti, con il compito di tenere i contatti con la Segreteria, coordinando la progettazione, l'organizzazione (esclusi gli aspetti amministrativi) e l'attuazione pratica di ciascun viaggio, ivi compresi gli adempimenti relativi al versamento delle quote di partecipazione degli alunni.

Ciascun docente proponente un viaggio di istruzione dovrà predisporre il progetto da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Classe, completo di tutti i dati e di eventuali allegati occorrenti, corredato della motivazione didattica e dell'eventuale proposta di docente accompagnatore, oltre che del consenso espresso sottoscritto dagli studenti maggiorenni ovvero, per i minorenni, dagli esercenti la potestà familiare. Il consenso espresso verrà sottoscritto per adesione anche dalle famiglie degli studenti maggiorenni per la necessaria assunzione di responsabilità di cui al successivo art. 5 commi 3 e 4.

Il Consiglio di Classe, recepisce la proposta del docente e deliberato l'assenso allo svolgimento del viaggio di istruzione e/o della visita didattica, tramite il coordinatore trasmetterà la proposta al docente referente per i viaggi di istruzione, che, riunite le varie proposte dai coordinatori di classe, formulerà la proposta di piano dei viaggi da sottoporre al Collegio Docenti e di seguito all'approvazione del Consiglio di Istituto, che lo autorizzerà definitivamente.

La richiesta da formulare al fornitore dei servizi turistici dovrà prevedere analiticamente gli elementi minimi, che la stessa dovrà prevedere in ordine a luoghi ed oggetti imprescindibili del viaggio, ai quali il fornitore dovrà attenersi nella formulazione della propria offerta.

Autorizzato lo svolgimento del viaggio di istruzione nei modi e termini superiormente previsti, il Dirigente Scolastico individua i docenti accompagnatori con propria insindacabile decisione assunta sulla scorta delle disponibilità in tal senso emerse nei vari consigli di classe e, ove non intenda partecipare al viaggio di istruzione e/o alla visita didattica, nomina un capogruppo cui delegare la direzione del viaggio stesso e l'assunzione di ogni provvedimento necessario a coordinare l'opera degli accompagnatori ed assicurare, in ogni momento e situazione, un'efficace organizzazione ed una puntuale vigilanza sugli alunni. Il docente capogruppo presenterà al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla conclusione del viaggio una relazione sullo svolgimento dello stesso, con riferimento agli aspetti didattici, ai risultati conseguiti, alla qualità dei servizi, raccogliendo anche le specifiche schede di monitoraggio degli studenti e delle famiglie.

Art. 4 - PARTECIPANTI E ACCOMPAGNATORI

Nell'organizzazione dei viaggi di istruzione si dovrà assicurare, ove possibile, la più ampia adesione degli alunni. Ove i docenti coordinatori vengano a conoscenza di cause economiche che impediscano la partecipazione di alunni meritevoli al viaggio di istruzione inviteranno gli stessi a



proporre al Dirigente Scolastico domanda di sovvenzione per l'intero importo della quota di partecipazione o per parte di esso. All'inizio dell'anno scolastico il Consiglio di istituto fissa l'importo massimo delle somme che possono essere utilizzate per la sovvenzione di detti alunni ed i criteri di massima cui il Dirigente Scolastico dovrà attenersi nell'utilizzo di tali somme a favore di alunni meritevoli ma bisognosi.

Per tutte le classi non terminali, di ciascun indirizzo di studi attivo presso l'istituto, è prevista una soglia numerica minima di alunni partecipanti al viaggio o alla visita guidata, pari alla metà più uno dei componenti della classe. Nel caso in cui non si raggiunga tale soglia, l'iniziativa (viaggio d'istruzione o visita guidata) non può essere realizzata.

La commissione incaricata di valutare e/o selezionare le iniziative (relative a viaggi o visite) e, in subordine, i Consigli di classe eviteranno di proporre più iniziative ad una medesima classe o gruppo di studenti.

Gli alunni che non partecipano al viaggio sono tenuti a seguire le lezioni secondo il normale orario di lezione previsto nei giorni del viaggio, con attività di recupero se il numero degli alunni è inferiore alla metà più 1.

Durante i viaggi e le visite le classi devono essere accompagnate dai loro insegnanti, in numero complessivo tassativo di almeno un accompagnatore ogni 15 alunni. Nel caso di viaggio con una sola classe, gli accompagnatori non devono comunque essere meno di due. Possono svolgere la funzione di accompagnatori tutti i docenti appartenenti alle classi interessate dal viaggio di istruzione, i collaboratori di presidenza e i responsabili di sede. Gli accompagnatori designati sono soggetti all'obbligo della vigilanza con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile. Ove al viaggio partecipino alunni diversamente abili si dovrà assicurare la presenza di almeno un accompagnatore docente di sostegno. La quota di partecipazione al viaggio degli accompagnatori e del Dirigente Scolastico è a carico dell'istituto e le gratuità eventualmente concesse dall'agenzia viaggi organizzatrice verranno utilizzate per coprire il relativo costo, salva integrazione da parte dell'istituto stesso.

Eccezionalmente, possono partecipare al viaggio di istruzione come membri aggregati stretti familiari degli accompagnatori ed altro personale in servizio nell'istituto, purché in ferie e sostituito senza oneri, a condizione che esonerino espressamente la scuola da ogni responsabilità per danni subiti a cagione del viaggio e si assumano la responsabilità dei danni eventualmente provocati in occasione dello stesso ad alunni ed accompagnatori. I membri aggregati verseranno direttamente all'istituto la propria quota di partecipazione, che non potrà comunque essere inferiore a quella degli alunni a parità di servizi ricevuti. Il personale in servizio in istituto che, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, partecipi al viaggio in qualità di membro aggregato, rimarrà comunque obbligato a garantire per parte sua vigilanza sugli alunni.

Art. 5 - AZIONE EDUCATIVA E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Nell'organizzazione e nell'effettuazione dei viaggi, particolare cura deve essere posta per garantire in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza degli alunni e, in generale, la buona riuscita dell'iniziativa.



Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome e sono tenuti a firmare un patto di corresponsabilità approvato dal Collegio dei Docenti.

Gli alunni dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici ed anche rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a carico delle loro famiglie, che in tal senso ne assumono la responsabilità sottoscrivendo l'autorizzazione alla partecipazione al viaggio del proprio figlio/a, anche se maggiorenne.

Nel caso di mancanze gravi reiterate il docente responsabile del viaggio, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con il Dirigente Scolastico, disporrà il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili delle mancanze, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse. Gli alunni maggiorenni potranno rientrare anche da soli, previo accordo con la famiglia. Eventuali episodi d'indisciplina segnalati nella relazione finale dei docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari.

È compito del Consiglio di classe valutare anche preventivamente il profilo disciplinare degli alunni che intendono partecipare al viaggio di istruzione; l'eventuale valutazione negativa del consiglio preclude la partecipazione ai viaggi d'istruzione.

Art. 6 - MODALITÀ E RACCOLTA DEI VERSAMENTI

Gli studenti rappresentanti di classe si fanno carico della raccolta delle ricevute dei versamenti delle quote per i viaggi e delle schede di monitoraggio, da far pervenire al Coordinatore, che le farà a sua volta pervenire alla Segreteria.

La selezione del fornitore dei servizi turistici avrà luogo solo dopo il versamento dell'acconto, in misura non inferiore a 1/3, della probabile quota di partecipazione al viaggio da parte degli alunni aderenti all'iniziativa didattica. Il saldo della quota di partecipazione avrà luogo dopo l'aggiudicazione della gara in almeno due soluzioni, in ogni caso non oltre venti giorni prima dell'inizio del viaggio, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Dirigente Scolastico.

Art. 7 - TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI VIAGGI E DELLE VISITE GUIDATE

Le visite guidate (lezioni fuori sede nel territorio cittadino e nell'arco dell'orario di lezione) devono essere programmate dai consigli di classe e richieste al Dirigente Scolastico almeno 15 giorni prima della loro effettuazione (8 giorni se da effettuare nell'ambito del territorio del Comune), prevedendo sempre i docenti accompagnatori.

Gli scambi culturali e gli stage di lingua all'estero devono essere effettuati di norma all'interno di un solo anno scolastico (1° settembre - 31 Agosto), salve eventuali esigenze di posticipazione derivanti dalle condizioni stesse dello scambio o dalla necessità di contrarre i costi di partecipazione.



La durata dei viaggi per le varie classi non potrà superare i 20 giorni per i due anni per il biennio e di 40 per i tre anni complessivi del triennio. Da tale limitazione vengono esclusi gli scambi e gli stage all'estero.

I viaggi di istruzione devono svolgersi nei limiti e secondo le modalità di cui al superiore articolo 2 comma 3, e devono avere ad oggetto una sola meta per le classi quinte, una per le classi del primo biennio ed una per quelle del secondo biennio. Di norma solo il viaggio di istruzione per le classi quinte potrà prevedere mete estere.

Ogni docente potrà di norma partecipare ad un solo viaggio d'istruzione nel corso dell'anno, salva diversa e motivata determinazione del Dirigente Scolastico.

Di norma il periodo da destinare ai viaggi di istruzione va dal mese di febbraio al mese di marzo, fatte salve specifiche motivate esigenze sopravvenute in corso d'anno. Le visite guidate e/o gli scambi possono essere effettuati a partire dal mese di ottobre in poi, ad esclusione dei mesi di dicembre e gennaio, destinati a verifiche di fine quadrimestre e a scrutini. Le visite guidate e/o gli scambi non verranno in nessun caso effettuati nel mese di settembre.

A partire dagli inizi del mese di maggio e fino al termine delle lezioni non possono essere realizzati né viaggi d'istruzione né visite guidate e/o scambi. Casi particolari, dovuti a circostanze eccezionali, saranno di volta in volta sottoposti alla valutazione dell'ufficio di Presidenza.

Art. 8 - ASPETTI FINANZIARI

La gestione finanziaria dei viaggi deve avvenire secondo le procedure previste dalla normativa specifica attraverso il bilancio di Istituto nel quale devono confluire gli importi versati da tutti i partecipanti al viaggio. Non sono ammesse gestioni fuori bilancio.

Per tutti i viaggi deve tenersi conto dell'assoluta esigenza di contenere le spese per evitare un eccessivo onere per le famiglie e per il bilancio della scuola. Si deve tener conto altresì della possibilità di usufruire di facilitazioni e di gratuità concesse da amministrazioni o enti internazionali, statali, locali e privati. Si raccomanda che i viaggi siano organizzati per almeno due classi, possibilmente parallele, per esigenze didattiche e di contenimento della spesa.

Art. 9 - NORME DI CHIUSURA

Il regolamento, allegato al PTOF 2022-2025, verrà pubblicato sul sito web dell'istituto e potrà essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di Istituto.

Per quanto non previsto nel superiore regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge ed alle indicazioni ministeriali in materia.